confermando il *provvedimento* del Garante del 26 luglio 2006 [doc. *web* n. 1323119], ha respinto l'opposizione proposta da una società assicurativa che aveva effettuato, nei confronti dei ricorrenti, telefonate promozionali senza consenso (sentenza del 15 luglio 2009).

Infine, è stato respinto il ricorso proposto davanti al Tribunale di Roma avverso il *provvedimento* del Garante del 1° marzo 2007 [doc. *web* n. 1387522] in tema di trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori.

Il Tribunale, dopo aver riconosciuto la sussistenza del potere del Garante di adottare provvedimenti di carattere generale aventi contenuto prescrittivo e inibitorio (art. 154, comma 1, lett. *c*) e *d*), del Codice), ha ritenuto legittime le indicazioni indirizzate dal Garante ai datori di lavoro di adottare alcune misure, necessarie e opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento dei dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo, da parte dei dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro, della posta elettronica e della rete internet (sentenza n. 12826 del 19 gennaio 2010).

18.5. L'INTERVENTO DEL GARANTE NEI GIUDIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Conformemente agli indirizzi giurisprudenziali e al parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato - che si è pronunciata in termini favorevoli alla costituzione in giudizio del Garante, ritenendo essenziale che l'Autorità possa far valere le proprie ragioni, a tutela unicamente dell'interesse pubblico, tenendo conto delle sue specifiche e caratteristiche funzioni - il Garante ha limitato la propria attiva presenza, nei giudizi che non coinvolgono direttamente pronunce dell'Autorità, ai soli casi in cui sorge, o può sorgere, la necessità di difendere o comunque far valere particolari questioni di diritto.

In questo quadro, l'Autorità ha seguito con attenzione tutti i contenziosi nei quali non ha ritenuto opportuno intervenire, chiedendo alle avvocature distrettuali dello Stato di essere comunque informata sullo svolgimento delle vicende processuali e di ricevere comunicazione in merito agli esiti.

19. L'ATTIVITÀ ISPETTIVA E LE SANZIONI

19.1. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Nel 2009 sono state effettuate quattrocentoquarantanove ispezioni (quattrocentoventicinque delle quali sulla base dei programmi ispettivi semestrali disposti dall'Autorità).

L'attività di controllo è stata essenzialmente volta a verificare il rispetto dei principali adempimenti previsti dal Codice da parte di:

- enti pubblici o aziende che gestiscono banche dati di particolare rilevanza o dimensioni in cui vengono trattati dati di ampie categorie di interessati (*ad es.*, anagrafe tributaria, patronati, enti previdenziali, banche, società che gestiscono banche dati per finalità di *marketing*);
- soggetti che effettuano trattamenti di dati sensibili e, in particolare, idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (*ad es.*, ospedali e cliniche private);
- società che effettuano trattamenti di dati personali facendo ricorso a nuove tecnologie (*ad es.*, mediante identificazione a radiofrequenza *Rfid*) o, comunque attraverso internet (*ad es.*, commercio *online*);
- società che effettuano trattamenti di dati per i quali il Codice prevede l'obbligo di notificazione (*ad es.*, attività di profilazione o di gestione di banche dati relative al rischio di solvibilità economica, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti).

Sul piano procedimentale occorre evidenziare che le linee di indirizzo dell'attività ispettiva sono stabilite, con cadenza semestrale, dal Collegio attraverso delibere di programmazione che indicano gli ambiti del controllo e gli obiettivi numerici da conseguire.

Sulla base di tali indirizzi, l'Ufficio individua i titolari dei trattamenti da sottoporre a controllo e istruisce i conseguenti procedimenti.

Le linee generali della programmazione dell'attività ispettiva vengono rese pubbliche attraverso la *Newsletter* settimanale pubblicata sul sito *www.garanteprivacy.it.*

L'attuazione dell'attività ispettiva da parte dell'Ufficio permette di acquisire significativi elementi di valutazione in ordine ad alcuni importanti profili, quali il grado

di adeguamento alla legge di categorie omogenee di operatori, la sussistenza di fenomeni di ampia portata che possono costituire presupposto per l'adozione di provvedimenti generali, nonché la verifica dell'impatto dei provvedimenti adottati.

In tal modo l'attività ispettiva acquisisce una valenza conoscitiva e di indirizzo oltre che repressiva.

Nell'anno 2009, il programma relativo al primo semestre (gennaio-giugno) ha previsto che l'attività ispettiva curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, fosse indirizzata a:

- trattamenti di dati personali effettuati dall'amministrazione finanziaria mediante il sistema informativo della fiscalità (anagrafe tributaria);
- trattamenti di dati personali effettuati presso istituti di credito relativamente alla legittimità della consultazione e del successivo utilizzo di dati da parte di soggetti aventi diritto, anche in riferimento al tracciamento degli accessi e a correlate misure di protezione;
- trattamenti di dati personali effettuati in ambito sanitario relativamente alla legittimità della consultazione e del successivo utilizzo di dati da parte di soggetti aventi diritto, nonché alle misure di sicurezza adottate.

Con riferimento, invece, al periodo luglio-dicembre 2009, l'attività ispettiva di iniziativa è stata finalizzata ad accertamenti nell'ambito di:

- trattamenti di dati personali effettuati dall'amministrazione finanziaria mediante il sistema informativo della fiscalità (anagrafe tributaria);
- trattamenti di dati personali effettuati da enti previdenziali mediante i propri sistemi informativi;
- trattamenti di dati personali in relazione alla formazione e commercializzazione di banche dati per finalità di *marketing* effettuato anche attraverso l'invio di *Sms* ed *Mms.*

Nel periodo di riferimento sono state altresì effettuate:

- verifiche sull'adozione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili;

- altre verifiche di iniziativa concernenti, in particolare, l'adempimento dell'obbligo di notificazione da parte di soggetti, pubblici e privati, individuati mediante raffronto con il registro generale dei trattamenti;
- verifiche sulla liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo di informativa, alla pertinenza e non eccedenza nel trattamento, alla libertà e validità del consenso, nei casi in cui questo è necessario, nonché alla durata della conservazione dei dati nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sulle persone da esso interessate.

Occorre aggiungere, per completezza, che in base ai regolamenti dell'autorità l'istruttoria preliminare relativa alle ispezioni effettuate d'ufficio sulla base dei criteri fissati dal Collegio spetta al dipartimento attività ispettive e sanzioni.

Effettuati gli accertamenti relativi alle presunte violazioni, il dipartimento procede direttamente alle contestazioni di sanzioni amministrative e inoltra gli atti alla competente unità organizzativa per il seguito di trattazione, che concerne profili diversi dall'applicazione di sanzioni (adozione di provvedimenti prescrittivi o inibitori).

Il dipartimento attività ispettive e sanzioni cura, altresì, i controlli nell'ambito delle istruttorie preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso altre unità organizzative (di norma sulla base di segnalazioni, ricorsi o reclami), cui è restituito l'esito per la successiva trattazione.

19.2. LA COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA

Anche nell'anno di riferimento l'Autorità si è avvalsa della preziosa collaborazione della Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attività di controllo, in applicazione del protocollo d'intesa siglato nel 2005.

Il consolidato rapporto con il Corpo consente al Garante di disporre di risorse qualificate in grado di supportare l'attività ispettiva sull'intero territorio nazionale attraverso:

- la partecipazione di personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche

e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento;

- l'assistenza nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- lo sviluppo di attività ispettive delegate o subdelegate per l'accertamento delle violazioni;
- la contestazione delle sanzioni amministrative rilevate nell'ambito delle attività delegate;
- l'esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori;
- la segnalazione all'Autorità di situazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della legge, acquisite anche nell'esecuzione di altri compiti di istituto.

A tal fine la Guardia di finanza ha previsto, nell'ambito del Comando Unità Speciali, un apposito reparto, il Nucleo speciale *privacy* con sede a Roma, che provvede direttamente ad effettuare gli accertamenti, avvalendosi anche, ove necessario, dei reparti del Corpo territorialmente competenti.

Le informazioni e i documenti acquisiti nell'ambito degli accertamenti vengono trasmessi all'Autorità per le successive verifiche in ordine alla liceità del trattamento e al rispetto dei princìpi previsti dalla legge. Qualora nell'ambito dell'ispezione emergano violazioni penali o amministrative, la Guardia di finanza procede direttamente alla segnalazione della notizia di reato all'autorità giudiziaria e alla contestazione della sanzione amministrativa.

Sono proseguite, anche nel 2009, le attività tese a realizzare un maggior coinvolgimento nell'attività di controllo della componente territoriale della Guardia di finanza (nuclei di polizia tributaria, gruppi, compagnie e tenenze) e a rafforzare il ruolo di coordinamento del Nucleo speciale *privacy* rispetto all'attività subdelegata a tali reparti. L'obiettivo è quello di disporre di un dispositivo di controllo flessibile ed articolato che consenta, in funzione della complessità degli accertamenti, di effettuarli direttamente a cura del Dipartimento ispettivo dell'Ufficio, ovvero attraverso il Nucleo speciale, oppure, nel caso di accertamenti di non elevata complessità che concernono, ad esempio, la verifica di singoli adempimenti, delegando anche i reparti territoriali della Guardia di finanza.

Al fine di migliorare costantemente il livello qualitativo degli accertamenti delegati al Corpo, vengono mantenuti continui contatti col personale addetto ai controlli e sono stati svolti incontri con funzionari del Garante esperti in specifici settori nonché mirate attività formative a beneficio degli appartenenti al Nucleo speciale *privacy*.

19.3. I SETTORI OGGETTO DEI CONTROLLI E I CASI PIÙ RILEVANTI

Nel 2009 sono state effettuate, suddivise per settore, le seguenti attività ispettive:

- settanta controlli nei confronti di cliniche private e ospedali e case di cura pubbliche che trattano dati relativi alla salute, con riferimento alla liceità dei trattamenti effettuati e all'adozione delle misure minime di sicurezza;
- sessanta nei confronti di aziende municipalizzate per la raccolta dei rifiuti, per la distribuzione di gas metano e acqua, con riferimento alla liceità del trattamento dei dati degli utenti;
- trentacinque controlli nei confronti di aziende che forniscono beni e servizi, con riferimento al trattamento dei dati dei clienti effettuato anche mediante raccolte di dati via *web*;
- trenta controlli nei confronti di aziende di trasporto pubblico, con riferimento alla liceità del trattamento dei dati dei clienti;
- ventisei controlli nei confronti di società che effettuano selezioni di persone per la partecipazione a programmi televisivi (*casting*), con riferimento alla liceità dei trattamenti dei dati degli aspiranti alla selezione;
- venticinque controlli nei confronti di società che forniscono servizi sportivi, con riferimento ai trattamenti dei dati dei clienti;
- venti controlli nei confronti di aziende che gestiscono porti turistici, con riferimento alla liceità del trattamento dei dati dei clienti;
- venti controlli nei confronti di aziende che hanno notificato al registro generale dei trattamenti la costituzione di banche dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni e a comportamenti illeciti o fraudolenti;

- quindici controlli nei confronti di aziende autorizzate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato all'esercizio dei giochi pubblici a distanza (scommesse), con riferimento alla liceità del trattamento dei dati degli interessati che si registrano per poter giocare via *web*;
- dieci controlli nei confronti di aziende che gestiscono impianti di risalita presso le più importanti località sciistiche, con riferimento alla liceità dei trattamenti dei dati dei clienti, in particolar modo in relazione all'impiego di sistemi identificazione a radiofrequenza *Rfid*;
- dieci controlli nei confronti di farmacie, con riferimento alla liceità del trattamento dei dati dei clienti;
- tredici controlli nei confronti di soggetti pubblici che utilizzano i sistemi informativi della fiscalità mediante *"l'anagrafe tributaria"* volti a rilevare la liceità dei trattamenti e le misure di sicurezza adottate;
- dieci controlli nei confronti di società che forniscono banche dati a terzi per finalità di *marketing* telefonico e postale, volti a rilevare la liceità del trattamento con particolare riferimento al consenso degli interessati all'utilizzo dei propri dati per tali finalità;
- nove controlli nei confronti di gestori di servizi di comunicazione elettronica, in relazione al rispetto dei termini e delle modalità di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché all'attività di profilazione dei clienti.

A questi si aggiungono i novantasei controlli effettuati nei confronti di altri soggetti in relazione alle esigenze istruttorie connesse a specifiche segnalazioni pervenute all'Autorità.

In relazione a quanto emerso dagli accertamenti, sono state effettuate numerose proposte di adozione di provvedimenti inibitori e/o prescrizioni per conformare il trattamento alla legge, a fronte delle quali l'Autorità ha adottato alcuni provvedimenti di particolare rilievo per le garanzie nei confronti dei cittadini.

Tra i più rilevanti, in ordine cronologico, si segnalano:

- il *provvedimento* con il quale è stato prescritto ad un condominio che aveva

installato un sistema di videosorveglianza di commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive finalità della raccolta (nel caso di specie, allo stato degli atti, per un intervallo temporale non superiore alle quarantotto ore) e di rendere l'informativa nelle aree esterne sottoposte a videosorveglianza, mediante opportuna segnaletica riportante il *modello semplificato di informativa* "minima" (*Provv.* 19 febbraio 2009 [doc. *web* n. 1601674]);

- il *provvedimento* con il quale il Garante ha disposto il blocco del trattamento effettuato mediante alcune videocamere poste in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i *box* informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale (*Provv.* 26 febbraio 2009 [doc. *web* n. 1601522]);
- il *provvedimento* con il quale il Garante ha vietato ad una società, specializzata nella vendita *online* di biglietti per eventi musicali, teatrali, sportivi e culturali e che opera su internet, l'ulteriore trattamento dei dati personali dei clienti acquisiti in assenza di una chiara informativa e di richieste di consenso differenziato in relazione alle diverse finalità perseguite dalla società (*Provv.* 5 marzo 2009 [doc. *web* n. 1615731]);
- il *provvedimento* con il quale il Garante ha vietato ad una società il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l'utilizzo del telefax per l'invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell'art. 130 del Codice (*Provv.* 22 maggio 2009 [doc. *web* n. 1621185]);
- il *provvedimento* con il quale il Garante ha prescritto ad una società bancaria di adottare misure di sicurezza idonee, consistenti nell'assicurare la tempestiva disattivazione di credenziali di autenticazione attribuite alla clientela, al fine di contenere il rischio di accesso non autorizzato (*Provv.* 28 maggio 2009 [doc. *web* n. 1624668]);

- il *provvedimento* con il quale il Garante ha vietato ad una società l'ulteriore comunicazione a terzi, non aventi titolo, di dati personali relativi alla situazione debitoria riferita agli interessati. (*Provv.* 28 maggio 2009 [doc. *web* n. 1624760]);
- il *provvedimento* con il quale l'Autorità ha ordinato ad una società operante nel settore tessile di cancellare i dati personali dei titolari della carta fedeltà "non pertinenti e eccedenti" (professione dei richiedenti e tutti i dati riferiti ai figli chiesti, fin dal 2000, con la compilazione del modulo) rispetto all'unica attività perseguita con l'utilizzo della *card*, consistente nell'attribuire sconti presso i punti vendita che commercializzano il proprio marchio (*Provv.* 28 maggio 2009 [doc. *web* n. 1625257]);
- il *provvedimento* con il quale il Garante ha vietato l'uso, in forma centralizzata, dei dati biometrici raccolti da un importante centro orafo e ha imposto alla società che gestisce la struttura di adeguare anche il sistema di videosorveglianza e gli altri trattamenti dei dati personali alla normativa (*Provv.* 4 giugno 2009 [doc. *web* n. 1629975]);
- il *provvedimento* con il quale il Garante ha prescritto ad una società che promuove, attraverso procacciatori di affari, la vendita di "punti vacanza" che consentono all'acquirente l'utilizzo, per un determinato periodo di tempo, di alloggi siti in complessi immobiliari ubicati fuori dal territorio italiano, l'integrazione della modulistica contenente l'informativa da fornire alla propria clientela e la designazione per iscritto dei procacciatori di affari come incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del Codice, impartendo ai medesimi le relative istruzioni (*Provv.* 4 giugno 2009 [doc. *web* n. 1630006]);
- i *provvedimenti* con i quali il Garante ha disposto il divieto nei confronti di alcune società dell'ulteriore trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per la finalità di rilevazione delle presenze dei lavoratori (*Provv.* 12 giugno 2009 [doc. *web* n. 1635731]; *Provv.* 15 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1664257]; *Provv.* 29 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1682066]);
- il *provvedimento* adottato, in relazione agli accertamenti effettuati a seguito di una

segnalazione, riguardante il trattamento illecito dei dati personali del segnalante da parte della propria banca (*Provv.* 18 giugno 2009 [doc. *web* n. 1635720]);

- il *provvedimento* generale con il quale il Garante ha stabilito le regole alle quali ci si dovrà attenere per un corretto uso dei dati personali a fini di profilazione nel settore delle telecomunicazioni (*Provv.* 25 giugno 2009 [doc. *web* n. 1629107]);
- il *provvedimento* con il quale il Garante, ritenuto illecito il trattamento di dati personali effettuato presso istituto bancario da un incaricato, ha prescritto di adottare idonee misure organizzative e idonee misure di sicurezza tese sia a garantire la scrupolosa vigilanza sull'operato degli incaricati, sia a sensibilizzare gli stessi incaricati al rispetto delle istruzioni ricevute in occasione di iniziative formative (*Provv.* 23 luglio 2009 [doc. *web* n. 1640294]);
- il *provvedimento* con il quale il Garante ha prescritto ad una compagnia aerea internazionale di riformulare l'informativa da rendere agli interessati, con riferimento al trattamento effettuato presso le biglietterie site nel territorio dello stato italiano nell'ambito del programma di fidelizzazione della clientela (*Provv.* 23 luglio 2009 [doc. *web* n. 1640398]);
- il *provvedimento* con il quale il Garante ha prescritto ad un patronato, quale misura opportuna, di designare quali responsabili del trattamento i soggetti operanti presso le proprie strutture regionali ai sensi dell'art. 29 del Codice (*Provv.* 2 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1666101]);
- il *provvedimento* con il quale sono state impartite prescrizioni in relazione al trattamento dei dati nell'ambito del servizio di riscossione a mezzo ruolo (*Provv.* 7 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1664231]);
- i *provvedimenti* con i quali l'Autorità ha vietato a tre società che operano nel settore della telefonia e internet il trattamento di dati per periodi di tempo superiori a quelli previsti dalla legge (*Provvedimenti* 19 novembre 2009 [doc. *web* nn. 1695393 e 1695368] *Provv.* 21 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1683093]).

19.4. L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA DEL GARANTE

19.4.1. Violazioni penali e procedimenti relativi alle misure minime di sicurezza

In conseguenza delle ispezioni effettuate, sono state inviate all'autorità giudiziaria quarantatre informative (di cui venti da parte del dipartimento attività ispettive e sanzioni dell'Autorità e ventitre da parte della Guardia di finanza).

Le violazioni penali hanno riguardato:

- mancata adozione delle misure minime di sicurezza (ventiquattro);
- trattamento illecito dei dati (sette);
- falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (sei);
- mancato adempimento di un provvedimento del Garante (quattro)
- altre fattispecie (due).

Quattordici sono stati i procedimenti connessi al *cd. "ravvedimento operoso"* in materia di misure minime di sicurezza, previsto dall'art. 169, comma 2, del Codice.

Tale disposizione prevede, come noto, che nel caso in cui venga rilevata una violazione di una o più delle misure minime di sicurezza specificatamente previste dal Disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza (Allegato B. al Codice) il Garante impartisca una prescrizione alla persona individuata come responsabile della predetta violazione e, verificato il ripristino delle misure violate, ammetta il destinatario della prescrizione al pagamento del quarto del massimo della sanzione prevista (pari a trentamila euro). L'adempimento alla prescrizione ed il pagamento della somma, vengono comunicati all'autorità giudiziaria competente per le valutazioni in ordine all'estinzione del reato.

19.4.2. Sanzioni amministrative

In conseguenza delle ispezioni effettuate, sono stati avviati trecentosessantotto procedimenti sanzionatori amministrativi (di cui duecentoventotto ad opera del Dipartimento e centoquaranta da parte della Guardia di finanza e altri organi accertatori).

Le sanzioni amministrative contestate hanno riguardato le seguenti violazioni:

- omessa o inidonea informativa (duecentotrenta);

- trattamento dei dati in violazione dell'art. 33 o delle disposizioni indicate nell'art. 167 (settantacinque);
- omessa informazione o esibizione al Garante (trenta);
- omessa o incompleta notificazione (ventiquattro);
- inosservanza di un provvedimento del Garante (sei);
- sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico (una);
- più violazioni da parte di soggetti che gestiscono banche dati di particolare rilevanza o dimensioni (una);
- codice del consumo (una).

Sotto il profilo economico, le sanzioni contestate vanno complessivamente da un minimo di 3.643.516 euro a un massimo di 21.513.823 euro.

Il sostanzioso incremento dell'impatto economico delle sanzioni rispetto all'anno precedente è da ricollegarsi alle modifiche apportate all'apparato sanzionatorio amministrativo introdotte con il d.l. n. 207/2008, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 41.

A fronte delle predette contestazioni sono stati definiti spontaneamente dalle parti, mediante l'oblazione in via breve o mediante ordinanza, circa centosettanta procedimenti ed effettivamente riscossi nell'anno 1.572.432 euro (in gran parte ancora relativi a procedimenti sanzionatori avviati prima delle modifiche introdotte con le norme di cui sopra).

Come evidenziano i dati, il maggior numero di sanzioni è da porre in relazione alla violazione dell'obbligo di fornire all'interessato tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei dati al fine di renderlo pienamente consapevole dell'effettivo utilizzo dei suoi dati personali.

Al secondo posto, in termini di numero di contestazioni, si colloca una delle nuove sanzioni, prevista dall'art. 162, comma 2-*bis* del Codice; si tratta delle ipotesi di *"illecito trattamento amministrativo"* dei dati personali e di omissione nell'adozione delle misure minime di sicurezza. L'elevato numero di contestazioni è da ricondursi a violazioni relative al consenso al trattamento da parte dell'interessato, in tutti quei casi in cui la legge lo richieda come necessario, e alla mancata adozione delle misure di sicurezza.

Numerose sono state anche le contestazioni nei confronti di coloro che non hanno fornito risposta alle richieste istruttorie fatte dall'Autorità. In questi casi, di norma, oltre alla contestazione della sanzione si procede ad un accertamento *in loco* al fine di acquisire i necessari elementi istruttori.

Da segnalare anche le prime applicazioni delle sanzioni previste per l'inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 162, comma 2-*ter*) e dall'art. 164-*bis*, comma 2, del Codice.

Quest'ultima norma introduce una nuova fattispecie aggravata nel caso in cui siano commesse più violazioni di un'unica o di più disposizioni sanzionate amministrativamente in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni.

La disposizione prevede tre condizioni:

- la commissione di una pluralità di violazioni sanzionate amministrativamente, sia che le violazioni riguardino una stessa disposizione, sia che riguardino disposizioni diverse (*ad es.*, più omesse informative o un'omessa informativa e un'omessa notificazione o mancata adozione di misure di sicurezza);
- la circostanza che le violazioni di cui sopra siano commesse *"in relazione a banche dati"* (la nozione di banca dati è quella prevista dall'art. 4, comma 1, lett. *p*): *"qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti"*);
- la natura della banca dati che deve essere di particolare rilevanza o dimensioni.

19.4.3. L'apparato sanzionatorio e le disposizioni procedurali

Il d.l. n. 207/2008, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 41, ha apportato significative modifiche all'apparato sanzionatorio del Codice. Le modifiche si sono concentrate, in massima parte, sulle sanzioni amministrative mentre è rimasto sostanzialmente inalterato l'impianto sanzionatorio penale.

In linea generale, gli interventi hanno comportato: un aumento delle pene pecuniarie previste per ciascuna violazione; la previsione di nuove ipotesi sanzionatorie; la creazione di meccanismi per consentire una maggiore modulabilità della sanzione in rapporto

al caso concreto in ragione della minore o maggiore gravità, della circostanza che le violazioni siano state commesse in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, del coinvolgimento di un maggior numero di interessati e delle condizioni economiche del contravventore.

Fra le nuove fattispecie sanzionatorie amministrative sono state previste, all'art. 162, comma 2-*bis*, del Codice, le ipotesi di trattamento illecito e di omissioni nell'adozione delle misure minime di sicurezza (già sanzionate penalmente dagli artt. 167 e 169 del Codice, articoli tuttora vigenti).

La sanzione amministrativa (da 10.000 euro a 120.000 euro, come determinata dall'art. 20-*bis* del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166) può essere contestata in tutti i casi di violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 167 nonché nei casi di violazione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice e, per quanto riguarda le misure minime di sicurezza, senza la possibilità di avvalersi dell'estinzione del procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta.

È stata inoltre introdotta, all'art. 162, comma 2-*ter*, una specifica fattispecie sanzionatoria amministrativa (da 30.000 euro a 180.000 euro) nei casi di inottemperanza ai provvedimenti del Garante che prescrivono, anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti o che prevedono il blocco o il divieto del trattamento.

La norma rafforza la cogenza delle determinazioni dell'Autorità, in precedenza garantita, limitatamente alla violazione dei provvedimenti di blocco e di divieto del trattamento nonché di quelli relativi alla decisione dei ricorsi, dalla sanzione penale prevista dall'art. 170 del Codice.

Per quanto riguarda i meccanismi introdotti al fine di modulare le sanzioni amministrative, va evidenziato in primo luogo che l'art. 164-*bis*, comma 1, prevede la possibilità di contestare le sanzioni accertate applicando una riduzione a due quinti dei limiti minimo e massimo previsto per ciascuna violazione, nei casi di minore gravità della violazione stessa o in relazione alla natura economica e sociale dell'attività svolta dal contravventore.

Di contro, i commi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono delle particolari "aggravanti" che determinano un sensibile aumento delle sanzioni:

- in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni commesse, anche in tempi diversi, in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni (sanzione da 50.000 euro a 300.000 euro senza la possibilità di avvalersi dell'estinzione del procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta);
- in altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, con aumento dei limiti minimo e massimo delle sanzioni previste per ciascuna violazione in misura pari al doppio.

Tutte le sanzioni possono essere, inoltre, ai sensi dell'art. 164-*bis*, comma 4, aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Dalla data di notifica della contestazione della sanzione amministrativa decorrono i termini per inviare al Garante eventuali memorie difensive o chiedere l'audizione (trenta giorni) o per definire il procedimento in via breve mediante oblazione del doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione (sessanta giorni).

In base a quanto previsto dall'art. 166 del Codice, l'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni in materia di protezione dei dati personali è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Le modalità e le competenze in relazione ai procedimenti sanzionatori amministrativi sono stabiliti dall'art. 16 del *Regolamento* n. 1/2007, così come modificato dalla *delibera* del 15 ottobre 2009.

Fuori dei casi in cui è effettuata dal personale operante in sede di controllo, la contestazione delle violazioni amministrative è adottata con atto sottoscritto dal dirigente del Dipartimento attività ispettive e sanzioni. Quando non è effettuato il pagamento in misura ridotta, lo stesso dirigente dispone, in conformità alla legge, l'eventuale archiviazione degli atti a seguito di idonee deduzioni difensive.

Nei casi in cui, invece, si renda necessario procedere all'applicazione della sanzione, il provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio (ordinanza-ingiunzione) è adottato dal segretario generale in caso di applicazione della sanzione in misura pari al minimo; in tutti gli altri casi, e, comunque, in caso di applicazione della sanzione prevista dagli articoli 162, comma 2-*bis*, 162, comma 2-*ter* e 163, ovvero qualora si applichi una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 164-*bis*, dal Collegio.

Avverso le ordinanze-ingiunzione è ammesso, ai sensi dell'art. 152 del Codice, il ricorso in opposizione al Tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.